



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1723 /IV/2016

Il Consiglio, nella seduta del **12 luglio 2016**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Lorella Fregnani;

VISTO il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e successive modifiche, concernente l'Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge n. 183 del 12 novembre 2011 - come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - all'art. 4, comma 39 dispone che *"Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40 e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 40 dello stesso art. 4 citato, dispone che *"I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali"* e che *"le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso."*;



RILEVATO che ad oggi, nonostante le diverse procedure concorsuali espletate da questo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, risultano ancora iscritti nel Ruolo Unico dei componenti delle Commissioni Tributarie, istituito con L. 44 del 26/4/2012, **n. 167 giudici in soprannumero** in attesa di assegnazione della sede presso la quale svolgere il servizio, per non avere prima d'ora partecipato ad alcuna procedura concorsuale o per non esserne risultati vincitori nella sede prescelta;

CONSIDERATA l'importante scopertura di organico che interessa pressoché tutte le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e la necessità di provvedere con urgenza all'integrazione degli organici stessi in funzione del buon andamento della pubblica amministrazione, con particolare riguardo all'attività giurisdizionale, secondo il principio di cui all'art. 97 Costituzione;

CONSIDERATO, inoltre, che i Giudici Tributarî cosiddetti "soprannumerari" sono stati nominati tali a seguito di concorso espletato fin dal 2011 e che appare opportuno provvedere al più presto e con procedura semplificata all'assegnazione della sede di servizio;

RITENUTA l'esigenza di convocare tutti i Giudici Tributarî "soprannumerari" affinché possano esprimere la loro scelta per le sedi vacanti, in ordine di punteggio come conseguito nel concorso del 3 agosto 2011 e come indicato nel Ruolo Unico.

DELIBERA

di invitare i rimanenti "*giudici in soprannumero*" a presentarsi presso la sala Biblioteca di questo Consiglio di Presidenza, via Solferino n. 15 in Roma, per esprimere la loro preferenza per una delle sedi di servizio presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali rimaste vacanti, come da elenco allegato, con espresso avvertimento che, in loro assenza, si proseguirà comunque allo scorrimento della graduatoria, nelle seguenti date:

-17 ottobre 2016 alle ore 15.00 per i concorrenti dal n. 1 al n. 60 della graduatoria allegata;

-18 ottobre 2016 alle ore 11.00 per i concorrenti dal n. 61 al n. 120 della graduatoria allegata;

-18 ottobre 2016 alle ore 15.00 per i concorrenti dal n. 121 al n. 167 della graduatoria allegata.

Si allega l'indicazione delle sedi rimaste vacanti e l'elenco progressivo dei convocati, secondo l'ordine della posizione nel Ruolo Unico.

Non è previsto rimborso spese.

AVVISA

I convocati possono esprimere la propria scelta anche tramite un delegato al quale consegnare l'elenco delle sedi richieste, in ordine di preferenza. La delega dovrà essere

nominativa, debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia di documento di identità del delegante.

In caso di mancata presentazione per la scelta della sede di servizio, quest'ultima verrà assegnata d'ufficio con delibera di nomina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, tenuto conto del luogo di residenza e/o della sede di lavoro del Giudice "soprannumerario". In mancanza di giuramento e di presa di possesso della sede assegnata, nei termini di legge, si darà corso alla procedura di decadenza come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 545/92.

Si precisa che, all'esito della presente convocazione, le sedi rimaste vacanti verranno messe a concorso pubblico con procedura aperta a tutti coloro in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 545/92 (concorso esterno) e con valutazione dei candidati secondo quanto previsto dalla Tab. E allegata al predetto D.lgs. 545/92.


Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo (obbligatorio) di *pec* o di *mail* fornito dai convocati. I medesimi dovranno comunicare tempestivamente i propri recapiti, anche telefonici, alla Segreteria della Commissione tributaria presso cui hanno conseguito l'incarico, ai fini degli adempimenti successivi alla nomina.

Coloro che fossero sprovvisti di *mail* o di *pec*, potranno comunicarla entro 1 mese dalla delibera di nomina. Nei confronti di chi non ottempererà a questa disposizione saranno valide a tutti gli effetti – anche di decorrenza dei termini – le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed alla Commissione tributaria sede della nomina.

Copia della presente delibera sarà pubblicata sul sito di questo Consiglio, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

Roma, 12.07. 2016


IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO